



## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVESTIMENTI

### Articolo 1 - Principi generali

La Fondazione, come ogni fondazione di erogazione, si prefigge di gestire il proprio patrimonio per incrementarlo e preservarne il valore reale oltre che per reperire risorse finanziarie che consentano di effettuare le erogazioni e di coprire i costi di gestione. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle decisioni sull'allocazione del patrimonio, sulla scelta degli investimenti e sui criteri del controllo di gestione del proprio patrimonio. Nelle scelte di investimento devono essere, prioritariamente, valutati i seguenti aspetti:

- orizzonte temporale del proprio investimento;
- tolleranza per il rischio di perdita: quanto e su quale orizzonte;
- osservanza ai dettami statutari e regolamenti interni;
- obiettivi di liquidità dell'investimento per le necessità di erogazione.

Ai sensi dello Statuto ed in particolare degli articoli 2, comma 3.a, 3, 4, commi 1.a e 1.c, 13 e 21, si definiscono obiettivi, criteri e procedure per gli impieghi del patrimonio.

### Articolo 2 - Obiettivi e benchmark

La Fondazione, nell'effettuare i propri investimenti, si ispira a criteri di prudenza e di responsabilità sociale (anche con riferimento ai criteri internazionali ESG). La gestione pluriennale del patrimonio secondo quanto previsto dal vigente Statuto è guidata da scelte di allocazione del patrimonio basate sui seguenti criteri:

- rischio di cambio: massimo 25% (complessivamente per tutte le asset class)
- investimenti azionari diversificati: massimo 25%
- investimenti obbligazionari diversificati
- strumenti di liquidità e tesoreria

La Fondazione adotta un Benchmark come parametro di riferimento oggettivo tale da consentire una valutazione delle performance trasparente:

- - Liquidità: 0-5%;
- - Obbligazioni: 25% corporate, 45% governative
- - Azioni: 25% (10% Italia, 10% Europa, 5% Mondo).

### Articolo 3 – Limiti di gestione

La Fondazione può adottare nella propria gestione del patrimonio investimenti diretti o indiretti anche tramite gestori professionali, selezionati in modo trasparente e imparziale. Le gestioni patrimoniali - individuali o collettive - devono essere sottoposte alla Legge Italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea e al controllo delle competenti autorità di vigilanza e disciplinate in modo tale da assicurare nel tempo il maggior grado di tutela dell'investimento e condizioni economiche di massimo favore.

Per tutte le tipologie di investimento si applicano i seguenti limiti di gestione:

- **Investimenti Obbligazionari:** almeno il 75% del portafoglio obbligazionario con rating pari o superiore a BBB, rating minimo: BB. Sono ammesse Obbligazioni corporate (bancarie e non) emesse da Società quotate sulle Borse Europee in misura massima del 25%. Sono ammessi strumenti quali titoli diretti, 2 OICR, ETF e fondi di investimento quotati nei mercati regolamentati e autorizzati in Italia. Duration massima quota obbligazionaria: 10 anni.
- **Investimenti azionari:** massimo 25% (con limite massimo dei paesi emergenti al 5%, massima esposizione azioni Italia: 15%) attraverso strumenti quali titoli diretti, OICR, ETF e fondi di investimento quotati nei mercati regolamentati e autorizzati in Italia.
- **Time deposit:** sono ammessi investimenti in depositi vincolati fino ad un 5% dell'importo complessivo investito con controparti aventi rating non inferiore a BB;
- **C/C bancari:** sono ammessi depositi di liquidità a vista fino ad un 5% dell'importo complessivo investito in depositi a vista con controparti con rating non inferiore a BB;
- **Operazioni escluse per ogni classe di investimento:** fondi hedge (armonizzati e non), ABS, azioni dirette di mercati emergenti, operazioni speculative di ogni genere come ad esempio posizioni senza sottostante assunte con strumenti derivati, polizze assicurative.
- **Range VAR:** confidenza 95% a 1 mese: 5-7%
- **Stop loss e take profit:** al fine di preservare le consistenze del patrimonio investito vengono determinati "stop loss" e "take profit" nella misura, rispettivamente del -10% e +10% del capitale inizialmente investito dalla Fondazione. Oltre tali livelli il Presidente, può agire in deroga mantenendo l'investimento, con obbligo di informativa al primo CdA.

#### **Articolo 4 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

La responsabilità strategica della scelta degli investimenti è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione monitorare il patrimonio della Fondazione e, in base alla liquidità disponibile e alle connesse necessità di cassa segnalate dal Segretario Generale, provvedere a investire in strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi di cui al presente Regolamento.

#### **Articolo 5 – Spending Policy**

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio annuale, delibera l'ammontare della rendita derivante dalla gestione finanziaria degli investimenti, da destinare a:

1. fondo per l'integrità del patrimonio;
2. fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
3. fondo operativo per le erogazioni su bandi dell'anno successivo ("Fondo Comune");
4. quota da destinare ai singoli fondi patrimoniali costituiti presso la Fondazione (come previsto nel regolamento di singoli fondi).